



Comune di Modena

DOCUMENTAZIONE TIPO DA ALLEGARE ALL'ISTANZA NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI

- 1) N. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna (una da applicare sull'istanza e una sull'autorizzazione);
- 2) Copia del contratto di subappalto con evidenziazione delle prestazioni e l'indicazione dei relativi prezzi unitari e degli oneri della sicurezza: come previsto dall'art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. - l'affidatario dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; i costi della sicurezza dovranno essere corrisposti senza alcun ribasso;
- 3) Dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.
- 4) In caso di subappalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese: mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta mandataria, risultante da scrittura privata autenticata. La relativa procura dovrà essere conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria. (art. 48, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i);
- 5) In caso di subappalto a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, a società consortili per azioni o a responsabilità limitata: comunicazione della composizione societaria e di quanto ancora previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- 6) **Dichiarazione della Ditta subappaltatrice**, resa a norma della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa (art. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000), allegando contestualmente fotocopia di un documento valido d'identità del dichiarante, con la quale si attesta:
 - a) in caso di lavori di importo superiore a €. 150.000,00: di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
 - b) di avere adempiuto, all'interno della azienda subaffidataria, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 (Motivi di esclusione) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i;

Avvertenza:

La dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) deve essere resa:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, specificando per ciascuno il relativo incarico.

- dai soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data della richiesta di subappalto.

Detta dichiarazione dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali con sentenza definitiva riportate, per i reati elencati al comma 1 suddetto; non dovranno, invece, essere riportate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

In alternativa le dichiarazioni di cui sopra possono essere rese dal Legale Rappresentante che sottoscrive la dichiarazione "per quanto egli abbia diretta conoscenza" (art. 47, comma 2, DPR 445/2000), **elencando precisamente i nominativi e i relativi incarichi.**

d) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99, **ovvero**, che la medesima non è tenuta all'osservanza della citata normativa;

- 7) requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del Dlgs.50/2016 e s.m.e i.):
- di essere iscritta al registro della competente Camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura e artigianato per categoria pertinente indicando espressamente:
 1. il numero di iscrizione;
 2. il nominativo dei legali rappresentanti e degli amministratori;
 3. il nominativo del socio unico ovvero del socio di maggioranza, se trattasi di società di capitali con meno di quattro soci;

8) (per lavori di importo pari o inferiore a €. 150.000,00): che la medesima è in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, producendo:

1. certificati di esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, eseguiti direttamente nei cinque anni precedenti, per un importo non inferiore al corrispettivo del contratto di subappalto. (Detti certificati dovranno essere redatti, in analogia, agli allegati B e B-1 del DPR. n. 207/2010); ovvero, dichiarazione che i predetti lavori sono stati eseguiti dalla Ditta subappaltatrice per il Comune di Modena.
2. **(per i soggetti che sono obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese → Società di capitali e Società Cooperative)** copia dell'estratto dei bilanci annuali da cui risultano le voci relative al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui al suddetto numero 1; **(per i soggetti non tenuti)**: copia delle dichiarazioni annuali dei redditi, con prova dell'avvenuta presentazione e con evidenziazione delle voci relative al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui al suddetto numero 1.
3. d) dichiarazione della disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica con precisa indicazione delle componenti di maggior rilievo per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto;

(NB: I requisiti tecnico-finanziari di cui ai precedenti numeri 1) 2) e 3) si riterranno ugualmente comprovati nel caso di dichiarazione del possesso di attestazione SOA per categoria adeguata ai lavori da assumere in subappalto).

e) **(in caso di possesso dell'attestazione SOA per categoria adeguata):** di non possedere,

a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

L'impresa appaltatrice è tenuta, inoltre :

(1) **a presentare** il Piano operativo della sicurezza (ex D.lgs. n. 81/2008) firmato dal Legale rappresentante e dal Direttore tecnico dell'impresa subappaltatrice, controfirmato dall'appaltatore;

(2) **a dichiarare:**

- di aver preso piena e integrale conoscenza del Protocollo d'Intesa in materia di appalti pubblici e di applicarne tutte le condizioni previste nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente subappalto;
- in caso di appalti di importo superiore a € 250.000,00, di aver preso piena e integrale conoscenza, di osservare e di fare osservare ai propri aventi causa, le norme contenute nel Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto con la Prefettura di Modena in data 31/03/2011. (I testi dei Protocolli d'Intesa sopra richiamati sono disponibili sul sito del Comune di Modena www.comune.modena.it/bandi/);

(3) **a inserire** nel contratto di subappalto, **a pena di nullità**, la seguente clausola, **con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010:**

“Art (...) Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).”

Il contratto di subappalto, qualora stipulato prima del rilascio dell'autorizzazione comunale, dovrà altresì contenere, a pena di nullità, la clausola secondo cui la sua efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione comunale medesima, ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016.

ANTIMAFIA

N.B.: Come previsto nel Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici, quando l'appalto è di importo superiore a € 250.000,00:

- se il subappalto è di importo superiore a €. 50.000,00;
- se trattasi di forniture con posa di qualsiasi importo

occorre attivare la procedura per l'informazione del Prefetto, ai sensi dell'art. 92 del Dlgs. 159/2011, mediante la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA), i cui termini per il rilascio sono

previsti in 30 giorni: si comunica pertanto, sin d'ora, che i termini per il rilascio dell'autorizzazione del subappalto previsti dall'art. 105 comma 18 del Dlgs. 50/2016 sono sospesi fino all'avvenuta comunicazione delle informazioni del Prefetto, salvo i casi di urgenza.

E' comunque sempre attivabile la verifica delle White Lists contro le infiltrazioni mafiose (Legge 190/2012, art. 1, commi dal 52 al 57 e DPCM 18 aprile 2013 e s.m.).

- come previsto nella vigente normativa antimafia:

- indipendentemente dal valore, per le seguenti forniture e servizi “sensibili”:
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri (art. 1 comma 53 Legge 190/2012),

è obbligatorio, ai sensi dell'art. 2, comma. 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016, **che l'impresa sia iscritta nelle White Lists dalle competenti Prefetture.**

Come previsto all'art. 3-bis del suddetto D.P.C.M., per le imprese non censite nella Banca Dati Nazionale Unica Antimafia e che abbiano presentato domanda di iscrizione nella White Lists, senza ancora essere iscritte, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

Modena, ottobre 2017